

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 24803/2026
Roma, lì, 02/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSSELLA CATENA	- Presidente -	Sent. n. sez. 651/2026
MICHELE ROMANO		UP - 13/04/2026
FRANCESCO CANANZI	- Relatore -	R.G.N. 4609/2026
IRENE SCORDAMAGLIA		
RICCARDO NERUCCI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GASPARE STURZO,
che si è riportato alla memoria depositata e ha concluso per l'inammissibilità del
ricorso;

udito l'avvocato [REDACTED], nell'interesse della parte civile [REDACTED]
[REDACTED] che si è associata alle conclusioni della Procura generale, insistendo per
l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria depositata, con la quale
chiedeva la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali;
udito l'avvocato [REDACTED], nell'interesse di [REDACTED] che ha
insistito per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento, con o senza rinvio,
dell'impugnata sentenza;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza emessa il 12 settembre
2025, riformava parzialmente, solo riducendo la pena, quella del Tribunale di Vibo
Valentia che aveva ritenuto la penale responsabilità di [REDACTED] in ordine al

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: FRANCESCO CANANZI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 208fd89dbf9eae42
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



delitto di atti persecutori in danno di [REDACTED] nonché per il delitto previsto dall'art. 387-*bis* cod. pen. quanto alla trasgressione del provvedimento cautelare.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [REDACTED] consta di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il primo motivo deduce violazione di legge in ordine agli artt. 254 e 353 cod. proc. pen. quanto al rigetto della doglianza che prospettava l'inutilizzabilità dei messaggi [REDACTED] e [REDACTED] fra le utenze della persona offesa e dell'imputato.

Il ricorrente lamenta che i messaggi siano da ritenersi corrispondenza, per l'acquisizione della quale dovevano essere seguite le modalità previste dall'art. 254 cod. proc. pen., mentre invece l'acquisizione è avvenuta attraverso *screenshot*, senza alcuna verifica da parte della polizia giudiziaria sui dispositivi che contenevano tale messaggistica.

4. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al delitto previsto dall'art. 387-*bis* cod. pen.

Il ricorrente evidenzia come sia stata la persona offesa a fare ingresso in plurimi gruppi *social* gestiti dall'imputato quale amministratore, utilizzando [REDACTED] anche identità non note, cosicché l'imputato provvedeva a 'bannare' la persona offesa a tutela degli altri appartenenti al gruppo.

Il Tribunale avrebbe trascurato una testimonianza dalla quale emerge che [REDACTED] e [REDACTED] si 'pizzicavano' a vicenda, insultandosi reciprocamente. Inoltre, gli *screenshot* non sono relativi al periodo successivo all'applicazione della misura cautelare, cosicché la stessa non risultava trasgredita.

5. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di atti persecutori, del quale difetterebbe la prova dell'elemento soggettivo.

L'imputato pacificamente si era sentito truffato dalla persona offesa, quanto all'acquisto di pezzi di ricambio per l'interno di una autovettura.

Pertanto, aveva solo intenzione di tutelare i gruppi – che avevano ad oggetto la passione e la compravendita di auto e ricambi dell'autovettura tipo Golf – dalla persona offesa, che riteneva essere soggetto inaffidabile.

La sentenza impugnata non si confronta con tale intenzione e nulla argomenta sull'elemento soggettivo del delitto.



6. Il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ribadendo che l'intenzione di [REDACTED] era solo quella di tutelare i gruppi *social* dalla presenza di [REDACTED] e del suo socio, tutela che l'imputato aveva in tutti i modi cercato di aggirare provando a fare ingresso negli stessi gruppi con false generalità.

7. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.

Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Il primo motivo lamenta l'inutilizzabilità della messaggistica.

La Corte di appello, affrontando il motivo di censura concentrato sulla attendibilità e la autenticità della provenienza degli *screenshot*, ha evidenziato come gli stessi siano anche stati riconosciuti dall'imputato, che se ne attribuiva la paternità (cfr. fol. 8), oltre ad essere stati anche acquisiti sull'accordo delle parti.

Quanto alla inutilizzabilità la Corte territoriale li qualifica come documenti ex art. 234 cod. proc. pen.

2.1 In primo luogo va osservato come il motivo qui in esame è generico perché difetta della deduzione della decisività della inutilizzabilità lamentata. È noto che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 - dep. 10/06/2009, Fruci, Rv. 243416).

2.2 In secondo luogo, dato per assodato che la messaggistica, anche se non più *in itinere*, è da ritenersi corrispondenza – così Corte cost., sent. n. 170 del 2023 - nel caso in esame l'accesso alla stessa avviene attraverso *screenshot* consegnati da uno dei partecipanti alla comunicazione.

A tal riguardo va richiamato quanto affermato dalla Corte cost., sent. n. 81 del 1993, per la quale «l'art. 15 della Costituzione, in mancanza delle garanzie ivi previste, preclude la divulgazione o, comunque, la conoscibilità da parte di terzi delle informazioni e delle notizie oggetto di comunicazione, dal momento che, facendone oggetto di uno specifico diritto costituzionale alla tutela della sfera



privata attinente alla libertà e alla segretezza della comunicazione, ne affida la diffusione, in via di principio, all'esclusiva disponibilità dei soggetti interessati».

Inoltre le Sez. U Torcasio (n. 36747 del 28/05/2003), hanno affermato che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa.

Le Sez. U, poi, definiscono meglio il concetto in motivazione, affermando quanto segue: «Né può fondatamente sostenersi che la divulgazione del contenuto del colloquio da parte di chi lo ha registrato sarebbe inibita dall'art. 15 Cost., posto che il diritto alla riservatezza, non atteggiandosi, in questo caso, come componente essenziale del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni, non si pone come valore costituzionalmente protetto e, ove non risulti neppure assicurato da specifiche previsioni della legge ordinaria, cede di fronte all'esigenza di formazione e di conservazione di un mezzo di prova».

Per le Sezioni Unite «[i]l diritto alla riservatezza - come si è detto - non vive nell'ordinamento sulla base di una previsione generalizzata, ma è il legislatore che di volta in volta ne dispone la genesi e la tutela. Il Costituente si è semplicemente preoccupato di garantire gli interlocutori dalla arbitraria e fraudolenta intrusione di terzi. Esauritosi il rapporto tra il comunicante ed il destinatario, residua solo un fenomeno di diffusione della notizia da parte di chi legittimamente l'ha acquisita, il quale potrà, salvo che una specifica norma dell'ordinamento gliene faccia divieto, comunicare a terzi la notizia ricevuta e, più specificamente, nell'ambito del processo, potrà deporre come testimone su quanto gli è stato riferito e/o consegnare il nastro registrato».

Tale convincimento viene anche rafforzato dal riferimento alla CEDU: «Il divieto di divulgazione di notizie legittimamente apprese, quale espressione del diritto di riservatezza del comunicante, non ha carattere assoluto neppure alla luce della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (C.E.D.U.), resa esecutiva in Italia con legge n. 848/55. È vero che, nella genericità della formula normativa adottata dal legislatore pattizio nell'art. 8 della Convenzione, è ricompresa la salvaguardia dell'interesse alla riservatezza, anche nel suo aspetto più "evoluto" di interesse al controllo sulla gestione delle informazioni fornite a terzi, ma non può sottacersi che il 2° comma del richiamato articolo pone l'accento, in particolare, su condotte



di "introduzione, intromissione, interferenza" e non anche su condotte divulgative e che il successivo art. 10, al comma 1°, riconosce il diritto alla "libertà di espressione" e quindi alla "... libertà di ricevere o di comunicare informazioni" di cui si è venuti legittimamente in possesso e, al secondo comma, prevede che l'esercizio di tale diritto può "essere subordinato a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni", anche "per impedire la diffusione di informazioni riservate", il che significa che la concreta tutela della riservatezza rimane affidata ad espresse previsioni della legge ordinaria di ogni singolo Stato aderente alla Convenzione».

Anche Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L., Rv. 287746 – 01 in motivazione ha chiarito che gli *screenshot* forniti agli inquirenti dalla stessa persona offesa non fanno venire in evidenza alcun profilo di tutela della segretezza della corrispondenza tutelabile ex art. 15 Cost., poiché l'acquisizione dell'immagine non è avvenuta da parte di soggetti estranei alla comunicazione, ma è stata consegnata da uno dei partecipanti alla stessa.

Né può ritenersi che la diffusione della comunicazione possa ritenersi illecita, in quanto, in tema di reato di trattamento illecito di dati personali (art. 167, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) il reato è integrato dal diffondere, per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui, una conversazione documentata mediante registrazione (Sez. 3, n. 18908 del 24/03/2011, Murru, Rv. 250378 - 01). Nel caso in esame, la persona offesa ha consegnato gli *screenshot*, con finalità esclusivamente probatoria, proprio a tutela di un diritto proprio. Aggiunge Sez. 3 Murru in motivazione che chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione.

Per altro, nel caso in esame, deve anche evidenziarsi come l'acquisizione al patrimonio probatorio sia avvenuto attraverso l'accordo delle parti, cosicché non solo la persona offesa, ma anche l'imputato, quale altro soggetto titolare del diritto alla riservatezza, ha concordato sulla rinuncia allo stesso.

2.3 Pertanto, deve affermarsi il principio per cui l'acquisizione di *screenshot* di messaggi [REDACTED] forniti agli inquirenti da uno degli interlocutori a mezzo *chat* - nella specie, la persona offesa - non richiede alcun provvedimento di sequestro del pubblico ministero ex art. 254 cod. proc. pen., perché documenta la comunicazione alla quale lo stesso interlocutore ha partecipato, cosicché il diritto alla riservatezza dell'altro interlocutore non si pone come valore costituzionalmente protetto e cede di fronte all'esigenza di formazione e di conservazione di un mezzo di prova a tutela di un diritto proprio della persona offesa.

2.4 Il motivo è quindi in parte generico in parte infondato.



3. Il secondo motivo non è consentito, in quanto inammissibile era il motivo di appello che non si confrontava nello specifico con la sentenza di primo grado.

Tale ultima pronuncia, infatti, individuava specificamente un episodio di violazione del divieto di comunicazione, allorché in data 11 luglio 2023 [REDACTED] 'taggava' la persona offesa, cercando una comunicazione diretta (fol. 30 della sentenza di primo grado).

Il motivo di appello non si confronta con la ricostruzione del primo Giudice, limitandosi genericamente a contestare che vi fosse stata una comunicazione diretta.

Le Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d'appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.

Nel caso in esame deve evidenziarsi che la genericità della doglianza in ordine alla contestazione ex art. 387-*bis* cod. pen. rende inammissibile il motivo di appello e, conseguentemente, il secondo motivo di ricorso.

Non di meno, la Corte di appello risponde comunque adeguatamente alle doglianze: l'imputato ebbe comunque a comunicare con la persona offesa, senza sottrarsi a tale interrelazione, pur potendo limitarsi solamente a 'bannarla' dai gruppi nei quali la stessa faceva ingresso.

A tal proposito, corretto è il richiamo a Sez. 6, n. 4936 del 15/01/2025, P., Rv. 287608 – 01, che ha ritenuto che integra il delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 387-*bis* cod. pen., anche la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura cautelare impositiva di tale vincolo personale, consente che la persona offesa volontariamente gli si avvicini, attesa l'esigibilità del concreto esercizio dello *ius excludendi* e l'esigenza di conformarsi al criterio di «priorità alla sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo», enunciato dall'art. 52 della Convenzione di Istanbul.

Analoghe valutazioni possono farsi anche in relazione al divieto di comunicazione, nel senso in precedenza indicato, correttamente richiamate dalla Corte di appello che evidenziava come anche nel luogo della comunicazione telematica l'imputato avrebbe dovuto sottrarsi ad ogni 'contatto' esercitando le proprie prerogative di 'amministratore' con l'esclusione dell'altrui presenza.



4. Il terzo motivo è infondato.

La Corte di appello chiarisce - senza manifeste illogicità e correttamente - come la pluralità e l'intensità delle condotte persecutorie siano espressive del dolo generico richiesto.

Nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitudine del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, S., Rv. 279726 - 01; conf.: N. 43085 del 2015 Rv. 265230 - 01, N. 18999 del 2014 Rv. 260411 - 01).

La Corte di appello chiarisce la sussistenza di una intenzione sottesa a ogni azione, che si palesa anche nel contenuto minatorio di molte delle espressioni utilizzate. D'altro canto, la tesi difensiva attribuisce eccessivo valore al presunto movente - quello di tutelare gli altri partecipanti ai gruppi - eludendo il tema che quella intenzione ben poteva essere assicurata con la sola esclusione del [REDACTED] dai gruppi e non con le condotte persecutorie. In sostanza la censura non disarticola l'argomentazione della sentenza impugnata quanto al dolo.

5. Il quarto motivo è generico.

La Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche per la gravità dei fatti, caratterizzati da una indole violenta e pericolosa manifestatasi più volte, estesa a familiari e conoscenti di [REDACTED] oltre che per i danni provocati alla persona offesa e per la propensione a delinquere dell'imputato.

Una pluralità di ragioni ostative alla attenuazione della pena, alle quali il motivo oppone solo il riferimento alla intenzione protettiva nei confronti dei componenti dei gruppi gestiti da [REDACTED]

La Corte fa buon governo del principio per il quale la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone, Rv. 249163).



6. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.

Inoltre, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che vanno liquidate in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

7. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall'art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003 di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così è deciso, il 13/04/2026

Il Consigliere estensore
Francesco Cananzi

Il Presidente
Rossella Catena

